

# **TI\_GERICHTE 12.2022.163 vom 11. Januar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-01-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.163](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.163)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.163 du 11 janvier 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.163 del 11 gennaio 2023

## **Regeste**

Exequatur, applicabilità della CLug, principio della reciprocità, dilazione del debito

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d'esecutività e l'esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell'esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto (come nel caso concreto) è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 19 novembre 2022 contro la decisione 20 ottobre 2022 è tempestivo.

### **E. 2**

Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo e di una sentenza estera riguardanti il diritto delle obbligazioni, la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

### **E. 3**

Quando il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell'esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto, quest'ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III 82 consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli dell'exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; STF 5A\_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; IICCA del 15 aprile 2021, inc. 12.2020.163, consid. 4 e riferimenti). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all'esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).

### **E. 4**

Per quanto qui d'interesse, con l'impugnata decisione il giudice di prime cure ha accertato la sua competenza nonché l'adempimento dei requisiti posti dalla CLug per il

riconoscimento e la dichiarazione di esecutività dei pronunciati esteri, e meglio la produzione delle copie autentiche, munite di attestazione di conformità, dei due giudizi italiani (art. 53 cpv. 1 CLug) nonché dell'attestato di cui all'art. 54 CLug, e l'esecutività dei medesimi ai sensi dell'art. 38 CLug (cfr. formula esecutiva 7 settembre 2022 riferita al decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ e allegato V riferito alla sentenza n. \_\_\_\_\_, entrambi contenuti nel plico doc. D).

#### **E. 5**

Con il suo gravame, il reclamante formula innanzitutto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, che nondimeno è superflua dal momento che esso è previsto direttamente dalla legge (art. 327a cpv. 2 CLug), ricordato che lo stesso non impedisce l'adozione dei provvedimenti conservativi emanati dal primo giudice, come un sequestro (art. 47 cpv. 3 CLug).

#### **E. 6**

Quanto al merito dell'impugnativa, il reclamante contesta in sostanza l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano e nello specifico della procedura di cui agli art. 38 seg. CLug a causa del mancato rispetto del principio della reciprocità; ciò dal momento che tale procedura è unilaterale, ovvero avviene senza citazione della parte convenuta, mentre la legge italiana, e meglio l'art. 64, titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, prevede condizioni più restrittive per il riconoscimento (cfr. lett. a-g) e soprattutto garantisce il diritto alla difesa. Il reclamante ritiene pertanto che anche la procedura pretorile qui in esame avrebbe dovuto essere contraddittoria.

#### **E. 7**

La censura è palesemente destituita di fondamento. Difatti sia la Svizzera che l'Italia, oltre a prevedere norme di diritto interno volte a stabilire le condizioni per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni estere (laddove anche la Svizzera prevede una procedura contraddittoria, cfr. art. 25 seg. LDip e in particolare l'art. 29 cpv. 2 LDip), hanno entrambe aderito alla Convenzione di Lugano, la quale istituisce, per le decisioni emesse in uno Stato contraente, una procedura unilaterale di prima sede, nell'ambito della quale la decisione estera è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'art. 53 CLug, e contraddittoria solamente in seconda sede (art. 38 seg. CLug, v. in particolare art. 41 e 43 CLug). Quale trattato internazionale, la CLug si applica prioritariamente rispetto alla LDip (art. 1 cpv. 2 LDip). Lo stesso è previsto anche nella Legge 31 maggio 1995 n. 218 citata dal reclamante, la quale all'art. 2 cpv. 1 sancisce che "Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia". Ne deriva che la procedura seguita dal Pretore è esente da critica, come pure che il diritto di essere sentito del reclamante non risulta violato, ed è stato salvaguardato dalla possibilità di proporre un reclamo ai sensi dell'art. 43 CLug (v. anche DTF 135 III 324 consid. 3.3).

#### **E. 8**

In opposizione al giudizio pretorile il reclamante sottolinea altresì che l'art. 341 (cpv. 3) CPC permette al debitore di obiettare, quale strumento di difesa, che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute delle circostanze che ostano all'esecuzione, come la concessione di una dilazione, che egli avrebbe nel caso concreto più volte richiesto. Secondo il reclamante, le relative trattative sarebbero in corso, anche per tener conto di asseriti crediti che egli deterrebbe nei confronti della controparte, rispettivamente (per

quanto è dato capire), nei confronti di una banca riconducibile alla controparte (“Banca \_\_\_\_\_”).

#### **E. 9**

Anche questa censura è manifestamente destinata all’insuccesso. Il reclamante neppure pretende che la dilazione sia mai stata concessa, ritenuto ad ogni modo che la questione non costituisce un motivo di rifiuto (v. elenco di cui al precedente consid. 3) nell’ambito di una procedura indipendente di *exequatur* ai sensi della CLug (che è prevalente anche rispetto alla regolamentazione degli art. 335 seg. CPC, v. art. 335 cpv. 3 CPC). Essa potrà eventualmente essere considerata nell’ambito di una relativa procedura di esecuzione effettiva (v. anche STF 5A\_104/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 4.2 e Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2 a ed., n. 36 ad art. 45) che peraltro, per quanto riguarda i crediti pecuniari, avviene secondo i dettami della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non secondo gli art. 335 seg. CPC.

#### **E. 10**

Ne consegue che il reclamo, manifestamente infondato, e che quindi non necessita di essere intimato a CO 1 per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC) dev’essere respinto. Le spese processuali di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

#### **E. 11**

Non ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG, decide: 1. Il reclamo 19 novembre 2022 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 3'000.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera  
Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.